



Coni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

N. 1288

del 11 NOV. 2004

**Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche – Modifica deliberazione del Consiglio Nazionale n° 1161 del 30 aprile 2004
Riconoscimento ai fini sportivi – Modifica deliberazioni del Consiglio Nazionale n° 1197 del 1 agosto 2001 e n° 1225 del 15 maggio 2002**

esecuzione

conoscenza

consegnata il _____ :

IL CONSIGLIO NAZIONALE

VISTO l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n: 138;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto del CONI, approvato con DM 23 giugno 2004;

VISTO l'articolo 90 della Legge n° 289/2002 (Finanziaria anno 2003);

RICHIAMATA la deliberazione n°1261 del 30 aprile 2004 ad oggetto "Norme provvisorie per l'istituzione del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 20 della Legge n° 289/02";

VISTO l'articolo 4 del Decreto Legge 22 marzo 2004 n° 72 convertito dalla Legge 21 maggio 2004 n° 128, **che ha apportato modificazioni e integrazioni al sopraccitato art. 90, della legge n. 289/2002;**

VISTO l'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n° 186, **il quale ha stabilito che "in relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui**

ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni" e che "il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi";

VISTA la deliberazione n° 1273 del 15 luglio 2004 ad oggetto "Principi fondamentali degli Statuti delle Associazioni e Società Sportive";

RICHIAMATE altresì le deliberazioni n° 1197 del 1 agosto 2001 e n° 1225 del 15 maggio 2002 ad oggetto, rispettivamente "Delega alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate a riconoscere, ai fini sportivi, società ed associazioni sportive" e "Delega agli Enti di Promozione Sportiva a riconoscere, ai fini sportivi, società ed associazioni sportive";

RITENUTO pertanto opportuno modificare le "Norme Provvisorie per l'istituzione del Registro Nazionale..." approvate con la citata deliberazione n° 1261 del 30 aprile 2004, alla luce dei mutamenti intervenuti nelle norme di legge sopraindicate;

VISTA la proposta della Giunta Nazionale approvata nella riunione del 10 novembre 2004;

VISTI gli esiti della discussione generale, nonché della votazione del testo regolamentare, di cui all'odierna riunione;

DELIBERA

- 1) Di modificare la deliberazione n° 1261 del 30 aprile 2004 **approvando le norme per l'istituzione del Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche nel nuovo testo che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale**. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero vigilante per la prescritta approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31 gennaio 1992, n° 138.
- 2) Di modificare le deliberazioni n° 1197 del 1 agosto 2001 e n° 1225 del 15 maggio 2002 **nel senso che alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate riconosciute ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui al precedente punto 1).**

- 3) Per quanto concerne il riconoscimento ai fini sportivi delle società sportive professionistiche, costituite ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, restano valide le disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1197 del 1° agosto 2001.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VISTO

se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Dirigente

Dott. Maurizio Romano

M. Romano

NORME PER L'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Articolo 1

- 1) Il CONI istituisce, in forma telematica, il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di seguito denominato "Registro" allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi di cui all'articolo 5, comma 5 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n° 242.
- 2) Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale del CONI ed è oggetto di verifica annuale anche ai fini della trasmissione al Ministero della economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, dell'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n° 186;
- 3) Il Registro è distinto in tre sezioni:
 - a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
 - b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
 - c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative ;
- 4) Il registro si articola in due parti:
 - a) una generale consultabile presso il Comitato Provinciale del CONI territorialmente competente o da chiunque si connetta al sito internet istituzionale e contenente: il numero di iscrizione (provvisorio e definitivo), la sezione di appartenenza, la denominazione completa dell'associazione o società sportiva dilettantistica, la città e la provincia della sede, l'indicazione della Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata e/o Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione/società è affiliata.
 - b) una analitica la cui consultazione sarà riservata ad utenti selezionati dotati di accesso riservato e contenente ulteriori informazioni circa l'associazione/società sportiva tra cui, a titolo di esempio non esaustivo, la data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto, i riferimenti identificativi dell'eventuale atto pubblico inclusi quelli relativi all'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche ovvero al Registro delle Imprese, codice fiscale e/o partita IVA dell'associazione/società, estremi identificativi della sede sociale ed indirizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede, codice fiscale, indirizzo e recapiti telefonici del legale rappresentante ovvero del rappresentante di sezione in caso di polisportiva. Nella parte analitica si terrà traccia, inoltre, di tutte le modificazioni intervenute nella ragione sociale, negli amministratori, nei dati di affiliazione.

Articolo 2

- 1) L'iscrizione è contraddistinta da un numero generato automaticamente dal software di gestione composto da elementi alfanumerici indicanti la data della richiesta di iscrizione, il numero d'ordine, il codice di affiliazione alla FSN/DSA/EPS e lo stato della richiesta stessa (provvisoria o definitiva).
- 2) L'iscrizione al Registro ed il rinnovo annuale possono essere subordinati al versamento di una quota la cui entità e destinazione sono individuate con apposita determinazione del CONI.

Articolo 3

- 1) Possono essere iscritte al Registro le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289 e successive modificazioni, dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate e/o Ente di Promozione Sportiva cui esse sono affiliate.
- 2) La richiesta di iscrizione al Registro è presentata utilizzando la modulistica disponibile sul web e presso il Comitato Provinciale del CONI di riferimento
- 3) La compilazione ed invio del modulo telematico determina l'iscrizione provvisoria. Il Comitato Provinciale CONI di riferimento provvede all'accertamento dell'identità del legale rappresentante dell'associazione/società richiedente nonché della sussistenza dei requisiti previsti.
- 4) La costituzione dell'associazione/società nonché il possesso dei requisiti indicati al comma 1, sono certificati da una dichiarazione che il legale rappresentante ovvero un suo delegato presenta al Comitato Provinciale CONI di riferimento, nelle forme previste dalle norme di legge vigenti. In caso di iscrizione via web, la validazione della stessa presso il Comitato Provinciale del CONI di riferimento deve avvenire entro cinque giorni dalla trasmissione del modulo via internet. Trascorso questo periodo la richiesta telematica si ritiene priva di qualsiasi effetto.
- 5) All'iscrizione definitiva nel Registro delle associazioni/società sportive dilettantistiche si dispone con provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato.
- 6) Il CONI, attraverso gli uffici preposti, procede tramite verifica "campione", al controllo della veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma disponendo la revoca dell'iscrizione in caso di accertata non veridicità della stessa. Avverso il procedimento di revoca è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI da proporre entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Articolo 4


- 1) Le associazioni/società sportive iscritte al Registro comunicano con le stesse modalità previste all'articolo 3 tutte le modificazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Articolo 5

- 1) Sono cancellate dal Registro, con provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato, le associazioni/società sportive che:
 - a) ne facciano espressa richiesta;
 - b) perdano i requisiti per l'iscrizione;
 - c) non comunichino le variazioni intervenute ai sensi del precedente articolo 4;

Articolo 6

- 1) In attesa della prima attuazione delle presenti norme, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n° 186, all'Agenzia delle entrate è inviato l'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, redatto sulla base dei dati forniti – per la stagione 2003/04 oppure anno sportivo 2004 – dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e/o dagli Enti di Promozione Sportiva, come da delibere del Consiglio Nazionale n° 1197/2001 e n° 1225/2002.





Ufficio Organi Societari e Collegiali
LA/sc prot. n. 1621/2888

Roma, 22 NOVEMBRE 2004

*Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
Ufficio di Gabinetto*

*Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
Direzione Generale per lo spettacolo
dal vivo e lo sport*

Loro sedi

Oggetto: *deliberazione n. 1288* concernente il registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138, allegata alla presente si trasmette, ai fini della prescritta approvazione, copia del provvedimento indicato in oggetto, deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione dell'11 novembre 2004.

Distinti saluti.

*Il Segretario Generale
(Raffaele Pagnozzi)*